

Codice A1617A

D.D. 16 gennaio 2024, n. 16

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiesta di autorizzazione variante in sanatoria del progetto esecutivo per la Pista di accesso all'Alpe Campo, Laghetto e Colmetto. Richiedente: Associazione Alpe Campo, Laghetto, Colmetto (P. IVA 91018470020).



ATTO DD 16/A1617A/2024

DEL 16/01/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiesta di autorizzazione variante in sanatoria del progetto esecutivo per la Pista di accesso all'Alpe Campo, Laghetto e Colmetto. Richiedente: Associazione Alpe Campo, Laghetto, Colmetto (P. IVA 91018470020).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione, presentata dall'Associazione Alpe Campo, Laghetto, Colmetto e pervenuta al Settore scrivente in data 25/10/2023 ns. prot. n. 143964, relativa alla variante in sanatoria del progetto esecutivo per la Pista di accesso all'Alpe Campo, Laghetto e Colmetto su superfici di cui al Foglio 5 particelle 1, 2, 36, 37, 38, 39, 50, 110, 111, 112, 113 e Foglio 3 mappali 52 del N.C.T di Varallo - Sezione Sabbia (VC);
- la nota prot. n. 152564 del 03/11/2023 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;
- la richiesta di integrazioni del Settore Tecnico Piemonte Nord in data 28/11/2023 prot. n. 167809;
- le integrazioni trasmesse dall'Associazione Alpe Campo, Laghetto, Colmetto in data 29/12/2023 prot. 29/12/2023;
- la D.D. n. 69 del 10/01/2019, del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con la quale ai sensi della l.r. 45/89, sono stati autorizzati i lavori per la realizzazione della nuova pista pastorale trattorabile ricadente in area assoggetta al vincolo idrogeologico, secondo i seguenti parametri: lunghezza del tracciato 3.500,566 m; totale superficie di intervento 25.891 m² di cui boscata 4.757 m²; movimenti terra 23.409 m³;

Considerato che:

- le modifiche realizzate rispetto al tracciato approvato si limitano al tratto compreso tra le progressive 0.000 e 869.450 e che nel progetto di variante la progressiva 869.450 corrisponde alla nuova progressiva 934.000;
- il tratto in variante prevede una superficie totale di intervento pari a 4.840 m² di cui boscata 3.660 m², con un volume di scavo di 8.854,32 m³, e ricade all'interno del NCT di Varallo (sez. Sabbia) nel Foglio 5 particelle 1, 2, 36, 37, 38, 39, 50, 110, 111, 112, 113 e Foglio 3 mappale 52;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 27/11/2023 con nota prot. n. 50673 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Varallo – Sezione Sabbia (VC) ai seguenti fogli:
 - Foglio 5 mappali 1, 2, 36, 37, 38, 39, 50, 110, 111, 112, 113;
 - Foglio 3 mappale 52;
- la superficie complessiva interessata è di circa di 4.840 m², interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 3.660 m² di superficie boscata in vincolo;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 si deroga dall'onere della compensazione "forestale" in quanto rientra tra le attività di gestione forestale, come definita dal comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 34/2018;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Associazione Alpe Campo, Laghetto, Colmetto per la variante in sanatoria del progetto esecutivo della Pista di accesso all'Alpe Campo, Laghetto e Colmetto, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale

Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 50673 in data 24/11/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Associazione Alpe Campo, Laghetto, Colmetto per la variante in sanatoria al progetto esecutivo per la Pista di accesso all'Alpe Campo, Laghetto e su superfici di cui al Foglio 5 particelle 1, 2, 36, 37, 38, 39, 50, 110, 111, 112, 113 e Foglio 3 mappale 52 del N.C.T Varallo - Sezione Sabbia (VC), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 24/11/2023 con nota prot. n. 50673, che si riportano di seguito integralmente:

1. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento

del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa esportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;

2. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

3. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul pendio;

4. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili, il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;

5. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità;

6. dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nell'elaborato "Relazione geologica" a firma Dott. Geol. Franco Tamone.

7. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto necessario e precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato in siti idonei e in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);

8. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà essere evitato il rischio di rotolamento, anche accidentale, verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti edifici, strade, piste ed infrastrutture in genere;

9. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione dello stesso e successivo riutilizzo per completare il riprofilamento delle scarpate stradali;

10. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

per la superficie boscata da trasformare pari a 3.660 m², si deroga dalla compensazione di cui

all'art. 19 della L.R. 4/09, considerato che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs., tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;

prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, dovrà essere inviata al Settore Tecnico Piemonte Nord un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo specifico applicativo "Sistema di gestione delle istanze forestali ai sensi della l.r. 4/2009" accessibile al seguente link: <https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor>

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro